



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 921

Espressione del parere da parte della Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. e del Titolo III bis Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue:

“Il D.Lgs. 59/05 e s.m.i. “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell'Allegato I e Allegato V, oggi Allegato VIII e Allegato XII Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Il D.Lgs. 59/05 e s.m.i., oggi sostituito dal Titolo III Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I e Allegato V (Allegato VIII e Allegato XII Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il D.Lgs. 59/05 e s.m.i., sostituito dal Titolo III bis Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., distingue la competenza al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali fra statale e regionale in funzione dell'appartenenza a specifiche tipologie di attività industriali; in particolare sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale le seguenti categorie di impianti:

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

Classe di prodotto Gg/ anno

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 200
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi 200

- c) idrocarburi solforati 100
 - d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati 100
 - e) idrocarburi fosforosi 100
 - f) idrocarburi alogenati 100
 - g) composti organometallici 100
 - h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) 100
 - i) gomme sintetiche 100
 - l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100
 - m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati 100
 - n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100
 - o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 300
- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

L'articolo 5 c. 9 del D.Lgs. 59/05 (abrogato dal D.lgs.152/06 e smi) indicava che "Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da università, istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati adeguatamente qualificati" e che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato previa adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sono nominati i membri della commissione ed e' disciplinato il funzionamento della commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione".

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" all'articolo 10 ha istituito, secondo le previsioni del D.Lgs. 59/05, la Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC definendone i compiti.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1337 prevede che "La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica."

L'art. 8 bis del D.Lgs. 152/06 indica che "La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente

decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90."

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC/153/07 del 28 settembre 2007 ha disciplinato la costituzione, organizzazione e funzionamento della Commissione; in particolare tale Decreto ha introdotto i cosiddetti Gruppi istruttori all'interno dei quali vi sono commissari di nomina regionale, provinciale e comunale. Il Gruppo Istruttore svolge le attività istruttorie e provvede alla stesura di eventuali pareri intermedi motivati e del parere istruttorio conclusivo nonché di apposita relazione contenente la motivazione del parere medesimo e gli approfondimenti tecnici effettuati, tenuto conto delle osservazioni presentate dal pubblico e degli approfondimenti tecnici di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

La Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, ha indicato il proprio commissario in seno ai Gruppi Istruttori che provvedono all'attività istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza statale.

Il parere istruttorio conclusivo formulato dal gruppo istruttore viene posto all'esame della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero in qualità di Autorità competente; in tale sede l'Amministrazione Regionale è chiamata ad esprimere complessivamente la propria volontà. In fase di prima applicazione delle norme sopra citate, la Regione ha provveduto al rilascio del parere di propria competenza mediante delega da parte del Presidente della Giunta Regionale alla partecipazione alla Conferenza di servizi delle strutture dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Verificato nella fase di prima applicazione che la molteplicità dei profili di valutazione che stanno alla base dell'espressione della volontà dell'Amministrazione Regionale in sede di Conferenze di Servizi per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate di competenza statale, in quanto riferite ai complessi industriali di maggiori dimensioni e impatti dell'intero territorio regionale, rende necessaria la consultazione di diverse articolazioni dell'Amministrazione e necessita di contributi interassessorili afferendo, i pareri da rilasciare, competenze e deleghe diffuse delle articolazioni dell'Amministrazione Regionale;

Considerata la rilevanza dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale essendo gli stessi relativi ai complessi industriali di maggiori dimensioni e caratterizzati dai più rilevanti impatti sull'intero territorio regionale.

Considerata l'importanza di rendere in sede di Conferenza di Servizi un parere integrato che esprima complessivamente la volontà dell'Amministrazione regionale e che possa tenere conto dei contributi delle varie articolazioni dell'Amministrazione.

Considerata altresì l'esigenza di garantire la necessaria collegialità nell'espressione della volontà dell'amministrazione regionale.

Si ravvisa l'opportunità che l'espressione del parere della Regione Puglia, nell'ambito dei procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale statale, avvenga mediante Delibera di Giunta Regionale tanto al fine di rendere un parere integrato che esprima complessivamente la volontà dell'Amministrazione regionale e che possa tenere conto dei contributi delle varie articolazioni dell'Amministrazione e di garantire la necessaria collegialità nell'espressione della volontà dell'amministrazione regionale

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i."Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC/153/07 del 28 settembre 2007;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. 7/2004.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto,

- di stabilire che il parere formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
